



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza, assunta a protocollo n.22074 in data 14/07/2021, con la quale la Soc. M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti il pontile prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico che si terrà la sera del 15 agosto 2021;

VISTA: l'Ordinanza n.274 in data 11/05/2021 sulle attività balneari emessa dal Comune di Venezia;

VISTE: le proprie Ordinanze n.51/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione, e n°52/2019 – Ordinanza di sicurezza balneare, emesse rispettivamente in data 28 e 29 maggio 2019;

VISTO: vista la nota n. 0370258 in data 11/08/2021 con la quale il Comune di Venezia ha espresso il proprio parere di competenza ai soli fini demaniali marittimi per l'evento di che trattasi;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante la terrazza (punto di sparo) prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior interessata dai fuochi d'artificio, fatta salva ogni altra autorizzazione che debba comunque essere concessa dalle Autorità competenti;

VISTA: la circolare n° 599/C.25055XV.A.MASS in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*";

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno 15 agosto 2021 dalle ore 22:30 alle ore 24:00, sulla terrazza (punto di sparo) prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, in località Lido di Venezia (VE), avrà lungo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Soc. M.E.S.S. S.r.l..

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona di mare avente forma circolare con centro nel "punto di sparo" e raggio di **metri 200 (duecento)**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è vietata la balneazione, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Dalle ore 22:30 e fino a termine della bonifica da parte della ditta istante, è vietato l'accesso al pennello annesso alla terrazza a mare individuata quale punto di sparo.

Articolo 2

(Prescrizioni per la ditta istante)

la Società M.E.S.S. S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel 041 2405745);
- interdire l'accesso al pennello annesso alla terrazza (punto di sparo) a mezzo di transenne;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire nelle modalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto", già ritenuta idonea dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie

Esplosivi, e dovrà essere sospeso in caso di condizioni meteo-marine avverse a giudizio del Responsabile alla Sicurezza;

- al termine dello spettacolo pirotecnico l'area interessata dovrà essere opportunamente bonificata secondo la normativa vigente, evitando ogni forma di inquinamento marino, e provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI


(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

ALLEGATO

COMUNE DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA

PLANIMETRIA: Hotel Excelsior Venezia

Punto di sparo



M.E.S.S. S.R.L.
Magagnin Ermanno
(Firmata digitalmente)